

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ATTO DI RIASSUNZIONE

A SEGUITO DI ORDINANZA N. 1511/2021 PUBBLICATA IN DATA 21/06/2021

DAL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA-

SEZIONE STACCATA DI SALERNO

PER: Prof.ssa PANARITI ANNA (PNRNNA69D46F844O), nata il 06/04/1969 a NARNI (TR) e residente in Nocera Inferiore (Sa) alla Via Matteotti n. 14, rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Istruzione -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera “Domenico Rea” di Nocera Inferiore (Sa) (C.F. 94010790650), in persona del Dirigente Scolastico p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott.ssa Califano Anna, in qualità di Dirigente Scolastico p.t. dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera “Domenico Rea” di Nocera Inferiore (Sa), con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Istituto d'Istruzione Superiore Guglielmo Marconi di Nocera Inferiore (C.F. 94000420656) in persona del Dirigente Scolastico p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Istituto Statale Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Angri (Sa) (C.F. 94062740652) in persona del Dirigente Scolastico p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ambito Territoriale di Salerno (c.f. 95074310657), in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ufficio X A.T. Salerno- Ufficio Reclutamento Docenti II grado, in persona del Dirigente p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Dirigente dell'Ufficio X- A.T. Salerno- Ufficio Reclutamento Docenti II grado, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (C.F.: 80039860632), in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria ex lege;

Nonché nei confronti di

DI LUCCIO LOREDANA (C.F. DLCLDN71L66C361I) nata il 26/07/1971 - **48° posizione GPS Salerno con punteggio 31 cdc A046**

D'AMARO CARMINE (C.F. DMRCMN62T24A294V) nato il 24/12/1962- **54° posizione GPS Salerno con punteggio 30 cdc A046**

PER LA RIASSUNZIONE

A SEGUITO DI ORDINANZA N. 1511/2021 PUBBLICATA IN DATA 21/06/2021

DAL TAR CAMPANIA- SEZIONE STACCATA DI SALERNO

Per lo effetto:

Per l'annullamento e/o nullità

- A) Del decreto prot. n. 0002810 del 09/03/2021, a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

“Domenico Rea” di Nocera Inferiore (Sa), ed avente ad oggetto “Proposta di rettifica punteggio doc. Panariti Anna nata a Narni (Tr) il 06/04/1969, inserita nelle graduatorie GPS I fascia per la Classe di Concorso A046”, nella parte in cui non riconosce tutto il servizio svolto dalla odierna ricorrente ai fini dell’inserimento nella Nuova Prima Fascia delle GPS (**doc. 1**).

- B) Di ogni altro atto presupposto, connesso oppure consequenziale, tra cui le graduatorie provinciali definitive per le supplenze, cosiddette GPS, dell’Ambito Territoriale di Salerno, A46, nella parte in cui non è riconosciuto il punteggio pari al servizio realmente svolto dalla Prof. Panariti. Ove occorra, e per quanto qui rilevi, nei limiti dell’interesse, delle GAE di Salerno, A046, se intese in senso lesivo per la parte istante, ai fini del riconoscimento del proprio punteggio, al pari di ogni altra fascia delle graduatorie di istituto.
- C) Ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, se intesa in senso lesivo per la parte ricorrente: dell’Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, avente ad oggetto “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo “, a firma del Ministero dell’Istruzione p.t. ivi comprese eventuali pedissequae note ed allegati, tra cui le tabelle titoli e servizi (**doc. 2**);
- D) Della nota n. 1550/2020 a firma del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze”.
- E) Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o connesso, ossia: della nota n. 1290/2020 avente ad oggetto “Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020” a firma del Capo Dipartimento del Ministero dell’Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione della nota n. 26841/2020 avente ad oggetto “Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.”, a firma del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico; della nota n. 1588/2020 avente ad oggetto “Chiarimenti in merito all’Ordinanza 10

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto”, a firma del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione; della nota n. 28725/2020, avente ad oggetto: “ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020: chiarimenti”, a firma del Ministero dell’Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico; della nota n. 34635/2020 avente ad oggetto: “Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente da MAD”, a firma del Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico. Nonché, di ogni altra nota, pubblicata eventualmente dal Ministero dell’Istruzione oppure dagli Uffici Scolastici di interesse ed avente ad oggetto le indicazioni circa l’aggiornamento delle GPS, ove occorra, e se intesa in senso lesivo per la parte ricorrente.

- F) Del decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020, avente ad oggetto “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Modalità e termini di presentazione dell’istanza, a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note.
- G) Di tutti gli atti di formazione di tutti i provvedimenti impugnati, comprese pedissegue note ed allegati, come richiamati nelle premesse degli stessi che qui si impugnano e trascrivono integralmente, ivi compresi, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, gli allegati al predetto provvedimento ministeriale se intesi in senso lesivo per la parte istante, e, dunque, delle tabelle dei titoli e servizi da A 1 ad A 10.
- H) In particolare, per quanto attiene al all’ordinanza n. 60/2020, nei limiti dell’interesse ed in parte qua, ove occorra, si contestano ed impugnano tutti gli atti in essa indicati in quanto presupposti che si trascrivono: il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio; visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, il quale prevede: “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell’istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell’individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell’istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall’articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell’economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti"; vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e, in particolare, gli articoli 3 e 4; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; vista il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti"; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale"; visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'articolo 8, comma 1; visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'articolo 1, comma 107, il quale prevede che "[...] in occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59“; visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 e, in particolare, l’articolo 1, comma 10-bis; visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l’articolo 4, comma 4; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare, l’articolo 14, commi 2 e 3; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”; visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”; visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244»”; visto il decreto del Ministero dell’Istruzione,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

dell'università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante “Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”, come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, visto il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante “Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo”; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 e, in particolare, l'articolo 9-bis, concernente le graduatorie di istituto di I fascia; visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”; attesa la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, disposizioni recanti specifiche misure concernenti le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come novellati dal medesimo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo, tenendo conto che la limitazione a un biennio della validità delle predette graduatorie è funzionale all'allineamento delle procedure di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento con le Graduatorie provinciali per le supplenze e conseguentemente con le graduatorie di istituto, da disciplinare con specifico regolamento; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

(d'ora in poi CSPI) formulata in data 1° luglio 2020; visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 7 luglio 2020; ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di eliminare i commi 2 e 3 dell'articolo 2 e i commi 14 e 15 dell'articolo 13 dell'ordinanza in quanto gli stessi sono funzionali ad assicurare una disciplina organica delle operazioni e coordinano disposizioni previste da norme di rango primario; ritenuto di non poter accogliere le richieste del CSPI di modificare all'articolo 3 i commi 5 lettera b) e 7 lettera b) punto i e le conseguenti modifiche proposte all'articolo 8, comma 1, lettera b) e all'articolo 13, comma 17, lettera d), prevedendo la costituzione di un elenco provinciale aggiuntivo distinto dalle graduatorie in quanto si aggraverebbe la procedura senza modificarne gli effetti; ritenuto di non poter accogliere le richieste del CSPI di modificare l'articolo 3, comma 6, lettera b punto ii, sub. 1 poiché in contrasto con l'articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 che prevede espressamente il possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1 lettera b) e 2 lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59; ritenuto di non poter accogliere le richieste del CSPI di modificare l'articolo 3, comma 7, lettere a) e b) e l'articolo 12, commi 5, 6 e 7 prevedendo la precedenza sui posti di sostegno dei soggetti abilitati in quanto il possesso dell'abilitazione è già valorizzato con il riconoscimento di specifico punteggio nella tabella titoli e la predetta abilitazione, per i gradi specificati, non costituisce più titolo di accesso alle procedure di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità; ritenuto di poter accogliere in parte la richiesta di riformulare l'articolo 3, comma 8, in quanto la semplificazione proposta è generica e non tiene conto della peculiarità dei requisiti di accesso alla seconda fascia per il personale educativo, mentre è accolto l'inserimento tra i titoli del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione; ritenuto di non poter integrare l'articolo 4, commi 1 e 2, in quanto la modifica è in contrasto con le previsioni contenute all'allegato E del D.M. 9 maggio 2017 n. 259; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 7, comma 3, aumentando a 20 giorni il termine minimo per la presentazione delle istanze a garanzia della conclusione della procedura in tempo utile per la costituzione delle graduatorie per le supplenze per l'anno scolastico 2020/21;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ritenuto di non poter accogliere la richiesta di inserire i commi 5, 7, 8 e 9 dell'articolo 7 in un nuovo articolo 7-bis per ragioni di economicità nella stesura dell'atto; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 7, comma 12, lettera b) in quanto la dichiarazione di valore è prevista dalla normativa vigente; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 11, comma 1, lettera b) e comma 4 poiché si porrebbe in contrasto con la previsione di cui al comma 6- ter dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 11, comma 1, lettera c) in quanto in contrasto con l'articolo 1-quater comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 12, comma 3, in quanto la disciplina delle modalità di convocazione sarà oggetto di eventuale successivo provvedimento; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 12, comma 8, in quanto l'individuazione di uno strumento giuridico che consenta di utilizzare le precedenti graduatorie non può costituire oggetto della presente ordinanza; ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di aumentare a 48 ore il preavviso per la trasmissione della proposta di assunzione e per la presa di servizio di cui all'articolo 13, comma 3, in quanto pregiudicherebbe la funzionalità del servizio scolastico; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare i dati essenziali relativi alla supplenza di cui all'articolo 13, comma 4, con il plesso scolastico di servizio in quanto soggetto a possibile mutamento nel corso dell'incarico; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 13, commi 9, 12 e 13, in quanto tautologica; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 14, comma 1, lettera b) punto i in quanto comporterebbe un rallentamento delle operazioni; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di inserire all'articolo 14, comma 2, la previsione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131 al fine di garantire l'omogeneità nelle procedure di attribuzione delle supplenze e di non poter accogliere, altresì, la richiesta di integrazione con l'articolo 8 comma 2 del predetto DM in quanto la previsione è già contenuta nel testo dell'ordinanza; ritenuto di non accogliere la richiesta di inserire all'articolo 16 un comma relativo al trattamento dei dati personali in quanto sarà oggetto di diverso provvedimento; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di mantenere le tabelle attualmente in vigore, di

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

cui al DM 131/2007 e al DM 374/2017, in quanto le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti e in quanto si verrebbe a ingenerare una palese e ingiustificabile disparità di trattamento tra gli aspiranti; ritenuto attese le osservazioni del CSPI medesimo, dalle quali emerge in ogni caso l'esigenza di rivedere le tabelle di valutazione dei titoli, di accogliere, diversamente, le richieste del predetto consesso di modificare le tabelle di valutazione dei titoli professionali ed artistici, avendo riguardo a disporre integrazioni che non coinvolgano un intervento discrezionale nella valutazione e garantendo un equo bilanciamento dei punteggi riconosciuti, ferma restando l'impossibilità di un consolidamento dei titoli in precedenza valutati, nonché di reintrodurre, nella tabella A/1, la valutazione delle abilitazioni acquisite antecedentemente all'istituzione del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, come già previsto dal citato DM 374/2017; resa l'informativa alle organizzazioni sindacali in data 30 giugno 2020 e 1° luglio 2020; sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- I) Per quanto attiene al DD n. 858/2020, a firma del Dott. Marco Bruschi, capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze", i seguenti atti presupposti di formazione del provvedimento impugnato e richiamati nell'epigrafe dello stesso che qui si impugnano: visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze"; visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico"; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale"; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'articolo 1, comma 107; visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133", come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; vista l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione del 10 luglio 2020, n. 60 recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"; attesa la necessità di dare

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

tempestivamente attuazione a quanto l'ordinanza del 10 luglio 2020, n. 60 prevede all'articolo 7, comma 3.

- J) Nonché, ove occorra, per le medesime e succitate ragioni, il DM. 131 del 13 giugno 2007, a firma del Ministero della Pubblica Istruzione, ed avente ad oggetto “Regolamento supplenze docenti”, ivi compreso eventuali e pedissequi allegati e note, e degli atti ad esso presupposti richiamati nelle premesse dell'atto gravato e che qui si trascrivono ed impugnano: Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'articolo 4; Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e in particolare l'articolo 1, commi 72 e 78; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e in particolare gli articoli 14 e 15; Visto il decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito dalla legge 143 del 4 giugno 2004; Visto il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201; Considerata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alle norme contenute nel predetto Regolamento; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 605; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 maggio 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il relativo nulla-osta del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 1° giugno 2007. Nonché, ove occorra, per le predette ragioni, del Dm n. 374 del 1 giugno 2017 avente ad oggetto “Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto- Requisiti generali di ammissione - Composizione delle graduatorie di circolo e di istituto- Norme relative alla valutazione- Moduli di domanda - Tabelle di valutazione dei titoli” a firma del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e dei relativi atti presupposti che qui si impugnano e trascrivono integralmente: vista la Legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'art. 4; visto il Decreto Legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito con modificazioni dalla legge

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

4 giugno 2004 n. 143 recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università; visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante "Codice dell' Amministrazione digitale" e successive modificazioni; vista la Legge 18 giugno 2009 n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile ed in particolare l'articolo 32; visto il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare l'art. 5 comma 4-bis e l'art. 15 commi 3-bis e 3-ter; vista la Legge 6 agosto 2013 n. 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2013" ed in particolare l'art. 7; vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; visto il Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ed in particolare, l'art. 1, comma 10bis; visto il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito in Legge n.19 del 27 febbraio 2017, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ed in particolare l'art. 4 comma 4; visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni; visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2007 n. 131 concernente Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della Legge 3 maggio 1999 n. 124; visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto e per la formazione delle graduatorie medesime; visto il Decreto del

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249, recante Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della L. n. 244 del 24 dicembre 2007" e successive modificazioni; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante "Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni"; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 1 aprile 2014 n. 235, recante disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16, 2016/17; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 326, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente"; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016 n. 92, recante "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2"; visto il parere del Consiglio di Stato del 5 giugno 2013 sull'inclusione in seconda fascia di istituto di coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/02; vista la nota/circolare prot. n. 5274 del 7 ottobre 2013, a firma del Direttore Generale degli Ordinamenti e l'autonomia Scolastica, concernente le competenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione di docente; visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017 di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19; considerata la necessità di adeguare le disposizioni oggetto del presente decreto alle questioni sollevate dalla Commissione Europea con il caso Eu Pilot 8045115IEMPL ("Punteggio assegnato alle qualifiche professionali ottenute dagli insegnanti in Stati membri diversi dall'Italia, ai fini del loro collocamento nelle graduatorie scolastiche"); considerata l'urgenza di impartire disposizioni per la presentazione delle domande degli aspiranti per la costituzione delle graduatorie di istituto in tempi utili per regolare l'avvio dell'anno scolastico 2017/2018; acquisito in data 17 maggio 2017 il parere

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza plenaria del 10 maggio 2017. Nonché incidentalmente ed ove occorra dei decreti di aggiornamento delle graduatorie provinciali seconda fascia relativi al triennio appena trascorso. Nonché, in premessa all'impugnato dm 374/2019, del ritenuto di poter accogliere tutte le richieste formulate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel menzionato parere, ad eccezione di quelle di seguito indicate; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di accordare il punteggio aggiuntivo di cui alla Tabella A, A.4), ai titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti dal Ministero quali analoghi a quelli di cui alle lettere a), b), c) d) e e) del medesimo paragrafo A.4), unicamente previa verifica della presenza di prove selettive o dell'accertamento della durata del relativo percorso di abilitazione professionale, atteso l'obbligo di non discriminazione dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno acquisito detti titoli di abilitazione alla luce della citata normativa europea in materia di riconoscimento dei titoli professionali rilasciati dagli Stati membri; ritenuto di poter accogliere la richiesta di limitare la valutazione delle certificazioni informatiche a quelle rilasciate da soggetti a tal fine accreditati dagli enti di riferimento con relativa riduzione dei punteggi riconosciuti fino ad un massimo di 2 punti; ritenuto di non accogliere la richiesta di riduzione del punteggio riconosciuto al Dottorato di ricerca, ai Diplomi di specializzazione, ai Master e ai Corsi di perfezionamento di cui al paragrafo D della Tabella di valutazione dei titoli, in ragione dei contenuti di approfondimento e qualificazione professionale insiti nel conseguimento di titoli di studio post-universitario coerenti con l'interesse selettivo del Ministero; ritenuto di aver accolto la richiesta di adeguata specificazione del titolo di Diploma magistrale, Diploma triennale di scuola magistrale e titoli sperimentali equiparati in conformità del richiamato parere rilasciato dal Consiglio di Stato, sezione II, del 5 giugno 2013; Ove occorra, per tuziorismo, se inteso in senso lesivo per la parte istante, ogni silenzio o rigetto anche non conosciuto, nonché del contratto di lavoro prot. n. 7891 stipulato in data 23/10/2020 con l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera "Domenico Rea" di Nocera Inferiore (Sa), per 2 ore settimanali sulla cdc A046 sino al 30/11/2020; del contratto di lavoro stipulato in data 29/01/2021 con termine al 22/03/2021 con l'Istituto Statale Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Angri (Sa), sulla cdc ADSS.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

IN LIMINE

1. Con il ricorso introduttivo, la ricorrente, docente che insegna nella scuola secondaria di secondo grado, per la classe di concorso A046 chiedeva, in via cautelare, la rettifica del proprio punteggio ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS), in ragione del servizio non dichiarato nella domanda delle GPS, ma già dichiarato nelle GAE – in cui la ricorrente è altresì inclusa - e comunque prestato durante l'anno scolastico 2015/2016.
2. Il ricorso veniva iscritto al NRG 697/2021 dinanzi al Tar Campania- Sezione Staccata di Salerno.
3. Si costituiva il Ministero dell'Istruzione, eccependo in via preliminare l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tar Lazio- Roma e il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, nonché nel merito si limitava a far presente che l'Amministrazione avesse operato sulla base di quanto dichiarato dalla ricorrente.
4. Con memoria depositata in data 08/06/2021, in vista della camera di consiglio del 16/06/2021, la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
5. All'esito della camera di consiglio, tenutasi in data 16/06/2021, il Tar Campania- sezione staccata di Salerno declinava la propria competenza territoriale- stante l'impugnazione anche di atti normativi aventi efficacia sull'intero territorio nazionale- a favore del Tar Lazio.
6. Tanto premesso, con il presente atto si riassume, ai sensi dell'art. 15 c.p.a il giudizio indicato, trascrivendosi integralmente di seguito il ricorso:

III.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA- SEZIONE STACCATA DI SALERNO RICORSO PREVIA SOSPENSIONE

PER: Prof.ssa PANARITI ANNA (PNRNNA69D46F844O), nata il 06/04/1969 a NARNI (TR) e residente in Nocera Inferiore (Sa) alla Via Matteotti n. 14, rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

presso il domicilio digitale del difensore. Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno, in quanto domiciliataria ex lege;

Ministero dell'Istruzione -Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione Generale per il Personale Scolastico, in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno, in quanto domiciliataria ex lege;

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera "Domenico Rea" di Nocera Inferiore (Sa) (C.F. 94010790650), in persona del Dirigente Scolastico p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno, in quanto domiciliataria ex lege;

Dott.ssa Califano Anna, in qualità di Dirigente Scolastico p.t. dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera "Domenico Rea" di Nocera Inferiore (Sa), con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno, in quanto domiciliataria ex lege;

Istituto d'Istruzione Superiore Guglielmo Marconi di Nocera Inferiore (C.F. 94000420656) in persona del Dirigente Scolastico p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno, in quanto domiciliataria ex lege;

Istituto Statale Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Angri (Sa) (C.F. 94062740652) in persona del Dirigente Scolastico p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno, in quanto domiciliataria ex lege;

Ambito Territoriale di Salerno (c.f. 95074310657), in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno, in quanto domiciliataria ex lege;

Ufficio X A.T. Salerno- Ufficio Reclutamento Docenti II grado, in persona del Dirigente p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno, in quanto domiciliataria ex lege;

Dirigente dell'Ufficio X- A.T. Salerno- Ufficio Reclutamento Docenti II grado, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno, in quanto domiciliataria ex lege;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (C.F.: 80039860632), in persona del legale rappresentante p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno, in quanto domiciliataria ex lege;

Nonché nei confronti di

DI LUCCIO LOREDANA (C.F. DLCLDN71L66C361I) nata il 26/07/1971 - **48° posizione GPS Salerno con punteggio 31 cdc A046**

D'AMARO CARMINE (C.F. DMRCMN62T24A294V) nato il 24/12/1962- **54° posizione GPS Salerno con punteggio 30 cdc A046**

Per l'annullamento e/o nullità

- A) Del decreto prot. n. 0002810 del 09/03/2021, a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera "Domenico Rea" di Nocera Inferiore (Sa), ed avente ad oggetto "Proposta di rettifica punteggio doc. Panariti Anna nata a Narni (Tr) il 06/04/1969, inserita nelle graduatorie GPS I fascia per la Classe di Concorso A046", nella parte in cui non riconosce tutto il servizio svolto dalla odierna ricorrente ai fini dell'inserimento nella Nuova Prima Fascia delle GPS (**doc. 1**).
- B) Di ogni altro atto presupposto, connesso oppure consequenziale, tra cui le graduatorie provinciali definitive per le supplenze, cosiddette GPS, dell'Ambito Territoriale di Salerno, A46, nella parte in cui non è riconosciuto il punteggio pari al servizio realmente svolto dalla Prof. Panariti. Ove occorra, e per quanto qui rilevi, nei limiti dell'interesse, delle GAE di Salerno, A046, se intese in senso lesivo per la parte istante, ai fini del riconoscimento del proprio punteggio, al pari di ogni altra fascia delle graduatorie di istituto.
- C) Ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, se intesa in senso lesivo per la parte ricorrente: dell'Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, avente ad oggetto "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo ", a firma del Ministero dell'Istruzione p.t. ivi comprese eventuali pedissequae note ed allegati, tra cui le tabelle titoli e servizi (**doc. 2**);

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- D) Della nota n. 1550/2020 a firma del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, avente ad oggetto "Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze".
- E) Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o connesso, ossia: della nota n. 1290/2020 avente ad oggetto "Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020" a firma del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione della nota n. 26841/2020 avente ad oggetto "Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.", a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico; della nota n. 1588/2020 avente ad oggetto "Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto", a firma del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione; della nota n. 28725/2020, avente ad oggetto: "ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020: chiarimenti", a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico; della nota n. 34635/2020 avente ad oggetto: "Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente da MAD", a firma del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico. Nonché, di ogni altra nota, pubblicata eventualmente dal Ministero dell'Istruzione oppure dagli Uffici Scolastici di interesse ed avente ad oggetto le indicazioni circa l'aggiornamento delle GPS, ove occorra, e se intesa in senso lesivo per la parte ricorrente.
- F) Del decreto dipartimentale n. 858 del 21 luglio 2020, avente ad oggetto "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Modalità e termini di presentazione dell'istanza, a firma del Capo Dipartimento

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell’Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note.

- G) Di tutti gli atti di formazione di tutti i provvedimenti impugnati, comprese pedissegue note ed allegati, come richiamati nelle premesse degli stessi che qui si impugnano e trascrivono integralmente, ivi compresi, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, gli allegati al predetto provvedimento ministeriale se intesi in senso lesivo per la parte istante, e, dunque, delle tabelle dei titoli e servizi da A 1 ad A 10.
- H) In particolare, per quanto attiene al all’ordinanza n. 60/2020, nei limiti dell’interesse ed in parte qua, ove occorra, si contestano ed impugnano tutti gli atti in essa indicati in quanto presupposti che si trascrivono: il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio; visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, il quale prevede: “In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all’articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell’istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell’individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti"; vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e, in particolare, gli articoli 3 e 4; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; vista il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che "con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti"; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”; visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’articolo 8, comma 1; visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107, il quale prevede che “[...] in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”; visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 e, in particolare, l’articolo 1, comma 10-bis; visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l’articolo 4, comma 4; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare, l’articolo 14, commi 2 e 3; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”; visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”; visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244»”; visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante “Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249; visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”, come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante “Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”; visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo”; visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 e, in particolare, l’articolo 9-bis, concernente le graduatorie di istituto di I fascia; visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”; attesa la necessità di emanare, ai sensi dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, disposizioni recanti specifiche misure concernenti le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come novellati dal medesimo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo, tenendo conto che la limitazione a un biennio della validità delle predette graduatorie è funzionale all’allineamento delle procedure di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento con le Graduatorie provinciali per le supplenze e conseguentemente con le graduatorie di istituto, da disciplinare con specifico regolamento; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 1° luglio 2020; visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 7 luglio 2020; ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di eliminare i commi 2 e 3 dell’articolo 2 e i commi 14 e 15 dell’articolo 13 dell’ordinanza in quanto gli stessi sono funzionali ad assicurare una disciplina organica delle operazioni e coordinano disposizioni previste da norme di rango primario; ritenuto di non poter accogliere le richieste del CSPI di modificare all’articolo 3 i commi 5 lettera b) e 7 lettera b) punto i e le conseguenti modifiche proposte all’articolo 8, comma 1, lettera b) e all’articolo 13, comma 17, lettera d), prevedendo la costituzione di un elenco provinciale aggiuntivo distinto dalle graduatorie in quanto si aggraverebbe la procedura senza modificarne gli effetti; ritenuto di non poter accogliere le richieste del CSPI di modificare l’articolo 3, comma 6, lettera b punto ii, sub. 1 poiché in contrasto con l’articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 che prevede espressamente il possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1 lettera b) e 2 lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59; ritenuto di non poter accogliere le richieste del CSPI di modificare l’articolo 3, comma 7, lettere a) e b) e l’articolo 12, commi

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

5, 6 e 7 prevedendo la precedenza sui posti di sostegno dei soggetti abilitati in quanto il possesso dell'abilitazione è già valorizzato con il riconoscimento di specifico punteggio nella tabella titoli e la predetta abilitazione, per i gradi specificati, non costituisce più titolo di accesso alle procedure di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità; ritenuto di poter accogliere in parte la richiesta di riformulare l'articolo 3, comma 8, in quanto la semplificazione proposta è generica e non tiene conto della peculiarità dei requisiti di accesso alla seconda fascia per il personale educativo, mentre è accolto l'inserimento tra i titoli del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione; ritenuto di non poter integrare l'articolo 4, commi 1 e 2, in quanto la modifica è in contrasto con le previsioni contenute all'allegato E del D.M. 9 maggio 2017 n. 259; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 7, comma 3, aumentando a 20 giorni il termine minimo per la presentazione delle istanze a garanzia della conclusione della procedura in tempo utile per la costituzione delle graduatorie per le supplenze per l'anno scolastico 2020/21; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di inserire i commi 5, 7, 8 e 9 dell'articolo 7 in un nuovo articolo 7-bis per ragioni di economicità nella stesura dell'atto; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 7, comma 12, lettera b) in quanto la dichiarazione di valore è prevista dalla normativa vigente; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 11, comma 1, lettera b) e comma 4 poiché si porrebbe in contrasto con la previsione di cui al comma 6-ter dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 11, comma 1, lettera c) in quanto in contrasto con l'articolo 1-quater comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 12, comma 3, in quanto la disciplina delle modalità di convocazione sarà oggetto di eventuale successivo provvedimento; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 12, comma 8, in quanto l'individuazione di uno strumento giuridico che consenta di utilizzare le precedenti graduatorie non può costituire oggetto della presente ordinanza; ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di aumentare a 48 ore il preavviso per la trasmissione della proposta di assunzione e per la presa di servizio di cui all'articolo 13, comma 3, in quanto pregiudicherebbe la funzionalità del servizio scolastico; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare i dati essenziali

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

relativi alla supplenza di cui all'articolo 13, comma 4, con il plesso scolastico di servizio in quanto soggetto a possibile mutamento nel corso dell'incarico; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 13, commi 9, 12 e 13, in quanto tautologica; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 14, comma 1, lettera b) punto i in quanto comporterebbe un rallentamento delle operazioni; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di inserire all'articolo 14, comma 2, la previsione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131 al fine di garantire l'omogeneità nelle procedure di attribuzione delle supplenze e di non poter accogliere, altresì, la richiesta di integrazione con l'articolo 8 comma 2 del predetto DM in quanto la previsione è già contenuta nel testo dell'ordinanza; ritenuto di non accogliere la richiesta di inserire all'articolo 16 un comma relativo al trattamento dei dati personali in quanto sarà oggetto di diverso provvedimento; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di mantenere le tabelle attualmente in vigore, di cui al DM 131/2007 e al DM 374/2017, in quanto le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti e in quanto si verrebbe a ingenerare una palese e ingiustificabile disparità di trattamento tra gli aspiranti; ritenuto attese le osservazioni del CSPI medesimo, dalle quali emerge in ogni caso l'esigenza di rivedere le tabelle di valutazione dei titoli, di accogliere, diversamente, le richieste del predetto consesso di modificare le tabelle di valutazione dei titoli professionali ed artistici, avendo riguardo a disporre integrazioni che non coinvolgano un intervento discrezionale nella valutazione e garantendo un equo bilanciamento dei punteggi riconosciuti, ferma restando l'impossibilità di un consolidamento dei titoli in precedenza valutati, nonché di reintrodurre, nella tabella A/1, la valutazione delle abilitazioni acquisite antecedentemente all'istituzione del corso di laurea in Scienze della formazione primaria, come già previsto dal citato DM 374/2017; resa l'informativa alle organizzazioni sindacali in data 30 giugno 2020 e 1° luglio 2020; sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- I) Per quanto attiene al DD n. 858/2020, a firma del Dott. Marco Bruschi, capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto "Procedure

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze”, i seguenti atti presupposti di formazione del provvedimento impugnato e richiamati nell'epigrafe dello stesso che qui si impugnano: visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante “Disposizioni urgenti in materia di supplenze”; visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione digitale”; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l'articolo 1, comma 107; visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; vista l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione del 10 luglio 2020, n. 60 recante “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”; attesa la necessità di dare tempestivamente attuazione a quanto l’ordinanza del 10 luglio 2020, n. 60 prevede all’articolo 7, comma 3.

- J) Nonché, ove occorra, per le medesime e succitate ragioni, il DM. 131 del 13 giugno 2007, a firma del Ministero della Pubblica Istruzione, ed avente ad oggetto “Regolamento supplenze docenti”, ivi compreso eventuali e pedissequi allegati e note, e degli atti ad esso presupposti richiamati nelle premesse dell’atto gravato e che qui si trascrivono ed impugnano: Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l’articolo 4; Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e in particolare l’articolo 1, commi 72 e 78; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e in particolare gli articoli 14 e 15; Visto il decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito dalla legge 143 del 4 giugno 2004; Visto il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201; Considerata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alle norme contenute nel predetto Regolamento; Vista la legge 27 dicembre

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2006, n. 296, art. 1 comma 605; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 maggio 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il relativo nulla-osta del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 1° giugno 2007. Nonché, ove occorra, per le predette ragioni, del Dm n. 374 del 1 giugno 2017 avente ad oggetto "Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto- Requisiti generali di ammissione - Composizione delle graduatorie di circolo e di istituto- Norme relative alla valutazione - Moduli di domanda - Tabelle di valutazione dei titoli" a firma del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e dei relativi atti presupposti che qui si impugnano e trascrivono integralmente: vista la Legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l'art. 4; visto il Decreto Legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143 recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università; visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante "Codice dell' Amministrazione digitale" e successive modificazioni; vista la Legge 18 giugno 2009 n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile ed in particolare l'articolo 32; visto il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare l'art. 5 comma 4-bis e l'art. 15 commi 3-bis e 3-ter; vista la Legge 6 agosto 2013 n. 97, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2013" ed in particolare l'art. 7; vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; visto il Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ed in particolare, l'art. 1, comma 10bis; visto il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito in Legge n.19 del 27 febbraio 2017, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" ed in particolare l'art. 4 comma 4; visto il

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e successive modificazioni; visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2007 n. 131 concernente Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della Legge 3 maggio 1999 n. 124; visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto e per la formazione delle graduatorie medesime; visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249, recante Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della L. n. 244 del 24 dicembre 2007" e successive modificazioni; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante "Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni"; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 1 aprile 2014 n. 235, recante disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16, 2016/17; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 326, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente"; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016 n. 92, recante "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2"; visto il parere del Consiglio di Stato del 5 giugno

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2013 sull'inclusione in seconda fascia di istituto di coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/02; vista la nota/circolare prot. n. 5274 del 7 ottobre 2013, a firma del Direttore Generale degli Ordinamenti e l'autonomia Scolastica, concernente le competenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione di docente; visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n.259 del 9 maggio 2017 di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19; considerata la necessità di adeguare le disposizioni oggetto del presente decreto alle questioni sollevate dalla Commissione Europea con il caso Eu Pilot 8045115IEMPL ("Punteggio assegnato alle qualifiche professionali ottenute dagli insegnanti in Stati membri diversi dall'Italia, ai fini del loro collocamento nelle graduatorie scolastiche"); considerata l'urgenza di impartire disposizioni per la presentazione delle domande degli aspiranti per la costituzione delle graduatorie di istituto in tempi utili per regolare l'avvio dell'anno scolastico 2017/2018; acquisito in data 17 maggio 2017 il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza plenaria del 10 maggio 2017. Nonché incidentalmente ed ove occorra dei decreti di aggiornamento delle graduatorie provinciali seconda fascia relativi al triennio appena trascorso. Nonché, in premessa all'impugnato dm 374/2019, del ritenuto di poter accogliere tutte le richieste formulate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel menzionato parere, ad eccezione di quelle di seguito indicate; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di accordare il punteggio aggiuntivo di cui alla Tabella A, A.4), ai titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti dal Ministero quali analoghi a quelli di cui alle lettere a), b), c) d) e e) del medesimo paragrafo A.4), unicamente previa verifica della presenza di prove selettive o dell'accertamento della durata del relativo percorso di abilitazione professionale, atteso l'obbligo di non discriminazione dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno acquisito detti titoli di abilitazione alla luce della citata normativa europea in materia di riconoscimento dei titoli professionali rilasciati dagli Stati membri; ritenuto di poter accogliere la richiesta di limitare la valutazione delle certificazioni informatiche a quelle rilasciate da soggetti a tal fine accreditati dagli enti di riferimento con relativa riduzione dei punteggi riconosciuti fino ad un massimo di 2 punti; ritenuto di non accogliere la richiesta di riduzione del punteggio riconosciuto al Dottorato di ricerca, ai Diplomi di

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

specializzazione, ai Master e ai Corsi di perfezionamento di cui al paragrafo D della Tabella di valutazione dei titoli, in ragione dei contenuti di approfondimento e qualificazione professionale insiti nel conseguimento di titoli di studio post-universitario coerenti con l'interesse selettivo del Ministero; ritenuto di aver accolto la richiesta di adeguata specificazione del titolo di Diploma magistrale, Diploma triennale di scuola magistrale e titoli sperimentali equiparati in conformità del richiamato parere rilasciato dal Consiglio di Stato, sezione II, del 5 giugno 2013; Ove occorra, per tuziorismo, se inteso in senso lesivo per la parte istante, ogni silenzio o rigetto anche non conosciuto, nonché del contratto di lavoro prot. n. 7891 stipulato in data 23/10/2020 con l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera "Domenico Rea" di Nocera Inferiore (Sa), per 2 ore settimanali sulla cdc A046 sino al 30/11/2020; del contratto di lavoro stipulato in data 29/01/2021 con termine al 22/03/2021 con l'Istituto Statale Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Angri (Sa), sulla cdc ADSS.

Tanto premesso, la Prof.ssa Panariti ricorrente per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.

FATTO

1. La Prof.ssa Panariti è una docente che insegna nella scuola secondaria di secondo grado, per la seguente classe di concorso: A046 (Scienze giuridiche ed economiche).
2. La prof.ssa Panariti, in data 23/10/2020, ha stipulato il contratto di lavoro prot. n. 7891 con l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera "Domenico Rea" di Nocera Inferiore (Sa), per 2 ore settimanali, sino al 30/11/2020.
3. In data 29/01/2021, altresì, la prof.ssa Panariti è stata assunta presso l'Istituto Statale Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Angri (Sa), con un altro contratto di lavoro a tempo determinato, per il sostegno didattico, con scadenza il 22/03/2021, in relazione a cui la ricorrente non ha potuto in parte svolgere la mansione in quanto colpita dal Covid-19 (**doc. 3**).
4. Inoltre, l'istante è attualmente inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia di Salerno, posizione 49°, punteggio pari a 29,00 (**doc. 4, pag. 15**).
5. In particolare, in occasione dell'aggiornamento delle predette graduatorie, avutosi durante l'anno scolastico 2018/2019 e valido per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/21 e

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2021/2022, la parte ricorrente ha inserito il proprio punteggio legato al servizio sino a quel momento svolto, comprensivo dunque del punteggio maturato a seguito del servizio in precedenza reso presso l'Istituto Tecnico Economico Paritario "Colombo" di Mercato San Severino (Sa), durante l'anno scolastico 2015/2016 (**doc. 5**).

6. Successivamente, il Ministero dell'Istruzione, con l'ordinanza n. 60/2020, ha altresì proceduto ad aggiornare le graduatorie provinciali di istituto ed ha inserito le Nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze (c.d. GPS).
7. Tali graduatorie si dividono in due fasce: la prima fascia a cui possono accedere i docenti che sono in possesso dell'abilitazione e che risultano contestualmente inseriti nelle GAE; la seconda fascia a cui possono invece accedere i docenti non abilitati.
8. L'istante, poiché già inserita nelle GAE di Salerno, ha potuto dunque iscriversi nella Prima Fascia delle Nuove GPS di Salerno per la classe di concorso A046, con punteggio pari a 38,50 (**doc. 6**).
9. La parte ricorrente, in occasione della domanda per l'inserimento nelle predette GPS, ha solo indicato il servizio svolto presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Enzo Ferrari" di Battipaglia (Sa) e presso l'Istituto Statale Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Angri (Sa) (**doc. 7**).
10. Tuttavia, la ricorrente non ha anche indicato il servizio che aveva svolto durante l'anno 2015/2016, presso l'Istituto Tecnico Economico Paritario "Colombo di Mercato San Severino (Sa), che aveva però già specificato in occasione della domanda di aggiornamento delle GAE (supra, **doc. 5**).
11. Al riguardo, vale la pena precisare che, secondo la tabella allegata all'ordinanza ministeriale n. 60/2020 (**doc. 2, tabella A/3**), sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di mese pari ad almeno 16 giorni lavorativi, 2 punti, sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12 punti.
12. Pertanto, la ricorrente, avendo prestato servizio anche nell'a.s. 2015/2016 dal 11/01/2016 al 08/06/2016, avrebbe dovuto vedersi attribuiti ulteriori 10 punti, di cui:
 - 2 punti per il periodo dal 11/01/2016 al 31/01/2016, oltre i giorni di giugno sino al 08/06/2016;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 8 punti per i mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio 2016 (4mesi x 2 punti = 8 punti).
- 13. Peraltro, lo stesso punteggio è stato calcolato, come sopra detto, per l'aggiornamento nelle GAE, cioè pari a 10 punti.
- 14. Con decreto prot. n. 0002810 del 09/03/2021, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera "Domenico Rea" di Nocera Inferiore (Sa), ha rettificato il punteggio per le GPS attribuito all'odierna ricorrente da 38,50 a 21 punti (**doc. 1**).
- 15. In particolare, l'Amministrazione ha decurtato i titoli culturali indicati dalla ricorrente nella domanda di inserimento nelle GPS.
- 16. Il nuovo punteggio risulta dunque pari a 21 punti, di cui 12 punti riguardano il servizio dichiarato e svolto durante l'a.s. 2019/2020 presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Enzo Ferrari" di Battipaglia (Sa) e presso l'Istituto Statale Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Angri (Sa).
- 17. Tuttavia, se alla ricorrente fosse stato riconosciuto anche il punteggio per il servizio effettivamente prestato durante l'anno scolastico 2015/2016 presso l'Istituto Tecnico Economico Paritario "Colombo" di Mercato San Severino (Sa) - benché non menzionato nella domanda per le GPS, ma comunque già dichiarato in occasione dell'istanza di aggiornamento delle GAE- e, pertanto, già a conoscenza del medesimo datore di lavoro - la parte ricorrente avrebbe visto riconosciuti ulteriori 10 punti rispetto agli attuali 21 punti, per un totale di 31 punti.
- 18. La parte pubblica, in sede di rettifica e di istruttoria, contrariamente alle prescrizioni dell'ordinanza ministeriale, che saranno analizzate nei motivi di diritto, ha solo provveduto a rettificare il punteggio in senso peggiorativo per la parte ricorrente, limitandosi a decurtare i punti relativi ai titoli, ma senza aggiungere il punteggio relativo al servizio effettivamente svolto dalla docente durante l'a.s. 2015/2016 e di cui il datore di lavoro era già a conoscenza.
- 19. Qui di seguito sono riepilogati i periodi di lavoro che la ricorrente ha svolto (**doc. 8**)

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

PERIODO DI SERVIZIO SVOLTO	MATERIA SU CUI È STATO SVOLTO IL SERVIZIO	ISTITUTO PRESSO CUI È STATO SVOLTO IL SERVIZIO
a.s. 2015/2016 Dal 11/01/2016 al 08/06/2016	A019 (attuale A046)	Istituto Tecnico Economico Paritario "Colombo di Mercato San Severino (Sa)
a.s. 2019/2020 dal 19/11/2019 al 06/01/2020 dal 07/01/2020 al 14/01/2020	ADSS	Istituto di Istruzione Superiore "Enzo Ferrari" – Battipaglia (Sa)
a.s. 2019/2020 dal 15/01/2020 al 30/06/2020	ADSS	Istituto Statale Istruzione Superiore "G. Fortunato" di Angri (Sa)

20. La ricorrente, dunque, con il presente gravame, chiede che le vengano attribuiti 10 punti in più, quale servizio non dichiarato nella domanda delle GPS ma già dichiarato nelle GAE e comunque prestato durante l'anno scolastico 2015/2016.

21. Contro il provvedimento indicato in epigrafe, ricorre dunque la Prof.ssa Panariti, la quale affida il gravame alle seguenti censure.

MOTIVI

I

L'ordinanza ministeriale non prescrive alcun divieto ai fini della rettifica del punteggio in senso migliorativo per la parte ricorrente, in base ai titoli ed ai servizi.

VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL' ORDINANZA DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 60/2020 – VIOLAZIONE L. 159/2020 - CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR VERSO IL PRESTATORE DI LAVORO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA DEI MEZZI RISPETTO AI FINI – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – SVIAMENTO DI POTERE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – ILLOGICITA' MANIFESTA- CARENZA ISTRUTTORIA.

1.1. I provvedimenti oggetto di gravame violano quanto sancito dall'ordinanza ministeriale n. 60/2020.

Nello specifico, come è ripotato nell'art. 8, comma 6, della predetta ordinanza ministeriale: “Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati **è proposto dal sistema informatico**”.

Si tratta dunque di una proposta tramite il sistema informatico. Ne deriva che spetta poi agli uffici scolastici provinciali “procedere alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni” (comma 5); ed in caso di difformità tra i titoli dichiarati sotto forma di autocertificazione (v. art. 7, comma 10) ed i titoli “effettivamente posseduti”, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria (art. 8, comma 6).

Il pretto procedimento amministrativo, descritto dall'ordinanza, è officioso in ragione del fatto che la rideterminazione dei punteggi è strumentale al fine non solo di evitare che i punteggi dichiarati non siano conformi a quelli reali, ma anche al fine di attribuire il giusto punteggio in base ai dati in possesso del Ministero dell'Istruzione.

Il Ministero dell'Istruzione, in quanto datore di lavoro della Prof.ssa Panariti, già conosce quali siano gli anni di servizio svolti dalla stessa ricorrente e, pertanto, in base a quanto sancito dalla predetta ordinanza, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali devono procedere alla rettifica dei titoli e servizi di cui la Prof.ssa Panariti è titolare.

1.2. Nel caso di specie, al contrario, la parte pubblica non ha proceduto alla rettifica dei punteggi (art. 8, comma 6), ma al solo decurtamento, ossia alla negazione del bene della vita in contrasto con quanto invece è stabilito dall'ordinanza ministeriale.

Tale modo di intendere l'istituto della rettifica è errato, in quanto la rettifica, prevista dall'ordinanza, interviene al fine di ripristinare la corrispondenza tra il dato di realtà e il dato dichiarato, a prescindere se tale intervento sia in meius o in peius.

Peraltro, laddove si dovesse intendere la rettifica soltanto in senso peggiorativo per la ricorrente, tale prescrizione violerebbe il principio della inderogabilità in peius della situazione

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

giuridica soggettiva in capo al prestatore di lavoro, quale capitis deminutio, secondo il principio di matrice costituzionale del favor verso il lavoratore.

La Prof.ssa Panariti, infatti, aveva svolto servizio per due anni e, dunque, il punteggio doveva essere rettificato nel senso di riconoscere anche l'anno di servizio 2015/2016, pari ad ulteriori 10 punti, come già fatto nelle GAE.

Duole invece rilevare come la parte pubblica abbia inteso la rettifica dei punteggi soltanto in peius e non anche in senso migliorativo per la posizione della odierna docente.

Ne discende che la prof.ssa Panariti, benché abbia un punteggio superiore rispetto a quello effettivamente riconosciute, tuttora occupa una posizione inferiore con derivante compromissione, peraltro, del principio del merito ex art. 97 Cost.

Peraltro, l'ordinanza ministeriale di aggiornamento trova la sua origine nella Legge n. 159/2020 e, da tale fonte normativa primaria, non si evince di certo l'impossibilità di rettificare la posizione lavorativa della docente.

II

OMESSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO EX ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE L. N. 241/1990.

2.1. Dalla precedente doglianza, pertanto, emerge come il Ministero fosse già a conoscenza del fatto che la docente avesse svolto servizio in un precedente anno scolastico, tenuto conto che la stessa docente aveva inserito lo stesso servizio in occasione dell'aggiornamento delle GAE.

Ne discende che risulterebbe illogico se l'aggiornamento delle GPS venisse considerato non come una procedura migliorativa della posizione della ricorrente, ma come un meccanismo peggiorativo, causato dal mancato computo degli anni effettivamente prestati.

In altri termini, nel caso in esame si assiste ad un rilievo del tutto formale e non sostanziale.

Infatti, nella fattispecie non viene in rilievo un periodo di servizio che la ricorrente non avrebbe svolto ovvero che avrebbe svolto ex post all'ordinanza. Ma si tratta di un periodo lavorativo che precede l'ordinanza stessa, che è stato realmente prestato, di cui è già a conoscenza il medesimo datore di lavoro e che non è stato rettificato in senso migliorativo.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2.2. Sul punto, inoltre, assume rilevanza anche l'istituto del soccorso istruttorio, così come è stato inteso dalla recente giurisprudenza amministrativa.

In particolare, la giurisprudenza amministrativa ha stabilito come il soccorso istruttorio sia applicabile anche in procedure concorsuali diverse da quelle relative agli appalti (cfr. Consiglio di Stato Sezione V, Sentenza 19 settembre - 22 novembre 2019, n. 7975).

Tali principi giurisprudenziali trovano pacifica applicazione nel caso in esame, in quanto si tratta di un aspetto formale che non modifica la sostanza del rapporto, poiché la Prof.ssa Panariti ha comunque effettivamente svoto il periodo di servizio che rivendica con il presente gravame.

Peraltro, il contestato provvedimento viola il principio del legittimo affidamento, nonché risulta sproporzionato rispetto ai fini.

In effetti, il datore di lavoro è consapevole di quale sia il servizio svolto dalla ricorrente, ma non ha provveduto a riconoscerlo.

Ne deriva che l'istituto della rettifica, come già visto nella precedente censura, non può essere inteso solo come strumento idoneo a peggiorare la situazione giuridica, **ma come mezzo in grado di ripristinare la corrispondenza tra il dato dichiarato e il dato reale.**

Vale la pena evidenziare, altresì, come il secondo contratto della Prof.ssa Panariti riguardava il sostegno didattico, da ciò deriva che il venire meno del rapporto si pone anche in violazione del principio della continuità didattica a tutela degli stessi alunni.

Peraltro, com'è noto, i docenti di sostegno sono inferiori rispetto alle cattedre, e l'interruzione de rapporto di lavoro, in ambito di sostegno didattico, non si presta di certo a colmare il fabbisogno (cf. sul fabbisogno CdS, Sezione VI, Sent. 3740/2017).

III

In via gradata

**VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR VERSO IL PRESTATORE -
VIOLAZIONE E/O ERRONEA APPLICAZIONE DELL' ORDINANZA DEL
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE N. 60/2020 – CONTRADDITTORIETA' DI
COMPORTAMENTO – ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE DEL
PRINCIPIO DELLA PROPORZIONALITA DEI MEZZI RISPETTO AI FINI –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - ECCESSO DI
POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO –**

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

**VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – SVIAMENTO DI POTERE –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DELLA
DIRETTIVA 70/99CE – ILLOGICITA' MANIFESTA- CARENZA ISTRUTTORIA-
OMESSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO –
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - VIOLAZIONE
DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO
EX ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO –
VIOLAZIONE L. N. 241/1990.**

3.1 Le predette censure sono state articolate contro il provvedimento indicato in epigrafe, in quanto si ritiene che l'ordinanza ministeriale non sia da ostacolo alla rettifica in melius del punteggio della ricorrente.

In subordine, laddove invece si dovesse rinvenire l'ostacolo giuridico nella stessa ordinanza ministeriale, con il presente ed articolato motivo si censura il predetto provvedimento unitamente ai provvedimenti applicativi, anch'essi indicati nell'epigrafe del presente gravame.

Al pari di quanto sopra illustrato, dunque, i vizi denunciati vertono sul fatto che la rettifica non può essere intesa soltanto in senso peggiorativo.

In particolare, la parte pubblica già conosceva quale fosse il servizio realmente svolto dalla odierna ricorrente, con la conseguenza che risulta assurdo non provvedere, anche attraverso l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio, alla modifica del punteggio, in modo che il periodo realmente svolto corrisponda al punteggio effettivamente attribuito alla Panariti.

Peraltro, tale comportamento contrasta con il principio del **favor** verso il lavoratore, in quanto soggetto debole. Dalla nostra Costituzione, ad impronta fortemente lavoristica, si evince l'importanza del principio del favor verso il prestatore di lavoro, inteso quale capitis deminutio.

La Prof.ssa Panariti ha svolto più servizio rispetto a quello dichiarato e, per tali ragioni, nell'ottica del giusto bilanciamento degli interessi, non è possibile escludere la rettifica migliorativa della posizione esistente al momento della presentazione della domanda.

Invero, nel caso di specie, non si tratterebbe di un'integrazione della domanda sulla base di requisiti postumi all'istanza stessa, ma di requisiti che già erano esistenti entro i termini di presentazione della domanda.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

3.2. Qualora, dunque, l'impedimento sia rinvenibile nell'ordinanza medesima, benché, come visto nella prima censura, l'ordinanza prescriva invece la possibilità di rettificare il punteggio, deriva comunque l'illegittimità di tale provvedimento.

Pertanto, tale forma di ostacolo non risulta neppure proporzionata, perché finisce per incidere sulla sfera giudica della ricorrente per tutta la durata dell'aggiornamento che, stando alla normativa attuale, è pari a due anni.

Inoltre, l'ordinanza ministeriale di aggiornamento trova la sua origine nella Legge n. 159/2020 e, da tale fonte normativa primaria, non si evince di certo l'impossibilità di rettificare la posizione lavorativa della docente.

IV

ISTANZA DI SOSPENSIVA

4.1. In attesa della definizione del giudizio di merito, il bene sarà già stato leso, la ricorrente non potrà fare valere il proprio punteggio, non potrà svolgere gli anni di servizi che merita e, pertanto, la sentenza definitiva sarà inutiliter data.

In un contesto lavorativo già in sé precario, caratterizzato dall'assurda successione di contratti di lavoro a termine, il fatto che la ricorrente non possa godere del reale punteggio maturato rende vana qualunque statuizione definitiva.

Il bene della vita, dunque, tenuto conto della natura pretensiva, non giungerà integro. Inoltre, per la docente sarà impossibile o comunque molto più oneroso recuperare gli anni ovvero i mesi di lavoro, tenuto conto dell'irripetibilità della prestazione lavorativa.

Da ciò deriva che, al fine di bilanciare l'interesse pubblico con quello privato, nonché al fine di evitare che la fattispecie dedotta in giudizio giunga già lesa in sede di merito, la misura della sospensiva permetterà alla ricorrente di essere convocata per le assunzioni lavorative che, altrimenti, saranno irripetibili.

V

ISTANZA RISARCITORIA IN FORMA SPECIFICA O PER EQUIVALENTE

5.1. Nel caso in esame, i provvedimenti gravati incidono sull'interesse legittimo di natura pretensiva, che consiste nell'ingiusta negazione del bene dalla vita.

Da ciò deriva che insieme alla domanda di annullamento viene qui formulata la domanda risarcitoria in forma specifica e per equivalente.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

5.2. Nel caso in esame ricorre infatti l'**elemento soggettivo**, nel senso che l'Amministrazione risulta avere violato l'ordinanza ministeriale e gli altri istituti giuridici meglio argomentati nelle censure di cui sopra, con la conseguenza che è possibile ascrivere in capo alla parte pubblica la responsabilità per colpa o dolo.

Pertanto, secondo i noti principi della giurisprudenza comunitaria, l'elemento soggettivo è da intendersi in re ipsa, tenuto conto che l'Amministrazione agisce secondo il principio di legalità e, dunque, la violazione di tale principio è pacificamente ascrivibile alla condotta dell'Amministrazione medesima che ha cagionato l'evento lesivo.

5.3. Ricorrere anche l'**elemento oggettivo**, ossia la negazione del bene della vita che, secondo il giudizio prognostico di spettanza, nonché alla luce delle censure sopra viste, rientra nella sfera giuridica della odierna ricorrente. La parte istante, infatti, risulta essere stata oggettivamente privata del punteggio superiore. Per tali ragioni, la ricorrente domanda il risarcimento in forma specifica o secondo equità.

VI

ISTANZA PER PUBBLICI PROCLAMI

L'impugnazione verte su provvedimenti di natura generale o che esplicano la propria efficacia nel rapporto tra l'Amministrazione e la ricorrente. Ad ogni modo, laddove si dovessero rinvenire soggetti controinteressati, benché non ci sia stata la sottrazione del bene a soggetti terzi individuabili dal provvedimento gravato, vista la difficoltà a rinvenire tali soggetti terzi, si chiede l'autorizzazione a procedere con la notifica mediante i pubblici proclami telematici.

Tanto premesso, la ricorrente con il presente gravame

CHIEDE

In via cautelare: la sospensione dei provvedimenti impugnati e il riconoscimento del corretto punteggio;

Nel merito: l'accoglimento del presente ricorso e delle domande formulate e, per lo effetto, il riconoscimento del giusto punteggio.

Si allega:

- 1) decreto prot. n. 0002810 del 09/03/2021 di decurtazione del punteggio GPS;
- 2) O.M. n. 60/2020 e relativi allegati;
- 3) Certificati attestante che la ricorrente è stata affetta da Covid-19;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 4) Graduatorie ad Esaurimento Salerno in cui risulta inserita la ricorrente (pag. 15);
- 5) Domanda presentata dalla prof.ssa Panariti per l'inserimento nelle GAE di Salerno;
- 6) Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Salerno in cui è inserita la ricorrente;
- 7) Domanda presentata dalla prof.ssa Panariti per l'inserimento nelle GPS di Salerno I fascia;
- 8) Copie certificato di servizio e documenti attestanti i servizi prestati dalla prof.ssa Panariti. Pubblico impiego. Valore indeterminale – contributo unificato 325.00 euro se dovuto. Salvezze illimitate.

Lecce- Salerno, 27/04/2021

Avv. Sirio Solidoro

Contestualmente al ricorso veniva depositata istanza di fissazione che di seguito si trascrive:

**“Ill.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA -
SEZIONE STACCATA DI SALERNO ISTANZA DI FISSAZIONE ILL.MO
PRESIDENTE**

Il sottoscritto difensore Avv. Sirio Solidoro del foro di Lecce, in relazione al presente giudizio proposto da PANARITI ANNA contro Ministero dell'Istruzione + altri

CHIEDE

che la S.V.Ill.ma Voglia fissare l'udienza di discussione del giudizio ad oggetto.

Salvezze illimitate.

Lecce- Salerno, 06/05/2021

Avv. Sirio Solidoro”

Si difendeva il Ministero dell'Istruzione con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, con atto di costituzione che di seguito si riporta integralmente:

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147



IOLANDA
LUCE

Firmato digitalmente
da IOLANDA LUCE
Data: 2021.05.18
09:19:52 +02'00'

Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno

RGN. 697/2021

CT 1148/2021 *Avv. Luce*

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

SEZIONE DI SALERNO

Memoria difensiva

per il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F. 80185250588),
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ufficio X - Ambito Territoriale Di Salerno,
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Salerno presso cui, ope legis, domicilia al Corso Vittorio
Emanuele n. 58 (C.F.: 95009570656) P.E.C.: ads.sa@mailcert.avvocaturastato.it - fax:
0892586940

resistente

contro

Panariti Anna, rappresentata e difesa come in atti

ricorrente

* * * *

In via preliminare si eccepisce la incompetenza territoriale in ordine ai motivi di ricorso
inerenti i provvedimenti di cui alle lettere B, C, D, E, F del ricorso introduttivo, in quanto
atti di efficacia generale per i quali competente territorialmente è il TAR Lazio ROMA

**Si deduce, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Tribunale
amministrativo a favore del Giudice ordinario**, quanto ai motivi di ricorso inerenti la
concreta gestione e formazione delle graduatorie.

E infatti questa Difesa ritiene debba darsi seguito all'orientamento ribadito da Cass. SU n.

STUDIO LEGALE

Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

1713\20, 4138\20 e 8090\20, in cui principi risultano applicabili al caso che ci occupa, a norma del quale, in applicazione del criterio della causa petendi e del petitum sostanziale dedotto in giudizio, sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario per tutti quei provvedimenti e atti che l'Amministrazione pone in essere con i poteri e le capacità del datore di lavoro privato.

Sul punto giova richiamare quanto affermato dal T.A.R. Friuli-V. Giulia Trieste Sez. I, 01/06/2020, n. 176: *“Con specifico riferimento alla individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l’inserimento dei docenti nelle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, va individuata una linea di demarcazione chiara, dovendosi distinguere a seconda che la questione involga un atto di gestione delle graduatorie, nelle quali viene in rilievo in via diretta la posizione soggettiva dell’interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell’ambito della graduatoria, ovvero la validità dell’atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l’accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell’annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell’aspirante all’inserimento in una determinata graduatoria.*

Ne consegue che, ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all’inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre dunque avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell’atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all’inserimento in una determinata graduatoria – l’accertamento del diritto del ricorrente all’inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Invece, se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all’accertamento del diritto del singolo docente all’inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario. Tale ragionamento, considerate le analogie esistenti in punto di formazione ed effetti giuridici delle graduatorie, può operarsi per le graduatorie riferite al personale „AT.4”.

La Difesa erariale, pertanto, chiede che il Tribunale, in applicazione delle predette coordinate ermeneutiche, declini la propria giurisdizione in ordine ai profili di ricorso inerenti questioni di diritto soggettivo oggetto di atti amministrativi di natura gestionale e paritetica.

Nel merito si osserva quanto segue:

L'odierna ricorrente è presente nelle Graduatorie di I fascia d'Istituto (ancora in vigore) e nelle Graduatorie di II fascia d'Istituto ovvero GPS I Fascia per la classe di concorso A046 a seguito di inserimento tramite GPS costituite in attuazione dell'O.M. 60/2020.

La docente, in data 22/10/2020, è stata individuata dal Dirigente Scolastico p.t. dell'IPSSEOA "D.REA" di Nocera Inferiore (SA) quale destinataria di Contratto per supplenza breve per n.2 ore settimanali per la Classe di Concorso A0

In data 23/10/2020 la ricorrente ha stipulato Contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 9462 del 23/10/2020 con decorrenza 23/10/2020 fino al 29/11/2020 classe di conc. A046 h. 2 settimanali (allegato n.3).

In data 30/11/2020 è stata disposta la proroga del Contratto di lavoro a tempo determinato prot. n. 9462 del 30/11/2020 Dal 30/11/2020 al 30/11/2020 classe di concorso A046 h. 2 settimanali (allegato n.4).

Successivamente la docente Panariti Anna è stata invitata a presentare i titoli dichiarati nella domanda di inserimento nelle GPS I fascia per classe di concorso A046, per la verifica e la convalida del punteggio dichiarato (all 7,8,9,10).

L'Amministrazione ha proceduto all'istruttoria, verificando quanto segue :

TITOLO DICHIARATO	FUNTEGGIO	Punteggio validato	
TAB3-B1 Diploma di laurea (Allegato n.12)	3	3	Diploma di laurea in Giurisprudenza

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
 STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
 VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
 TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

TAB-B3 Diploma ISTITUTO TECNICO SUPERIORE (Allegato n. 13)	1,5	0	Titolo esibito non valido (diploma di Ragioniere e Perito Commerciale)
TAB-B6 Superamento Concorso Ordinario insegnamento	3	0	NESSUN CONCORSO ESPERITO
TAB-B7 Dottorato di Ricerca (Allegato n. 14)	12	0	Titolo esibito non valido
TAB-B11 Diploma di Specializzazione Pluriennale	2	0	Nessun titolo conseguito
TAB-B15 Diploma di Perfezionamento Annuale	1	2	VALIDATI N. 2 DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO
TOTALE	22,5	5	

Con il Decreto di Rettifica punteggio GPS 1^ fascia ovvero G.I. 2^ fascia Decreto n. 2810 del 09/03/2021 si è proceduto alla rettifica del punteggio da 38.5 a 21 (allegato n. 14)

Il punteggio dichiarato relativo ai servizi è stato convalidato in ragione dei titoli presentati unitamente alla domanda di inserimento e riscontrati in piattaforma Sidi. (allegato n.15).

Pertanto, l' Istituzione scolastica, valutando i titoli e considerando la normativa vigente ed applicabile al caso, ha proceduto a proporre all' USR Campania Ufficio X – Reclutamento docenti II grado – Salerno la rettifica, a mezzo decreto, del punteggio dichiarato.

Al fine della migliore comprensione dei fatti di causa, occorre guardare alla disciplina che la stessa Amministrazione si è data attraverso la più volte richiamata O.M. n. 60 del 2020 sulle "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo". In base all'art. 8 commi 4 e ss. dell'Ordinanza ministeriale è previsto che il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati nelle domande sia "proposto dal sistema informatico", mentre siano poi gli Uffici scolastici provinciali (USP) a procedere "alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni" (co. 5). Con l'effetto che (comma 6 del richiamato art. 8) nel caso in cui venga ravvisata una difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.

Per quanto non sia detto espressamente nell'Ordinanza appare logico che l'approvazione della graduatoria definitiva, attesa la natura di mera "proposta" dei punteggi da parte del

STUDIO LEGALE

Avv. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

sistema informatico, avvenga a seguito di siffatta valutazione da parte degli USP. Solo dopo tali fasi, sulla base di quanto previsto nella richiamata Ordinanza, interviene una ulteriore fase di controllo (una sorta di secondo livello), svolto sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai docenti, già inseriti in graduatoria e destinatari di una proposta contrattuale da parte di un Istituto scolastico.

Recitano infatti i successivi commi 7, 8 e 9 del richiamato art. 8 che “7. L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. All’esito dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all’articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale di cui all’articolo 76 del citato DPR 445/2000”. Tale ulteriore controllo comporta quale effetto la validazione definitiva dei titoli (co. 8, secondo periodo) e la possibilità per i titolari di utilizzarli per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.

In conclusione il servizio svolto nell’anno 2015 16 non è stato valutato perchè non dichiarato dalla ricorrente nella sua domanda di inserimento nelle GPS: l’Amministrazione ha operato sulla base di quello che la ricorrente ha dichiarato.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Per scrupolo difensivo si aggiunge che, successivamente, l'USR Campania Ufficio X – Reclutamento docenti II grado – Salerno ha trasmesso alla Scuola la nota (acquisita al prot. n. 5664 del 11.05.2021) di cui si riporta testo :

“Oggetto: DOMANDA GPS VERIFICATA: PANARITI ANNA A046 Data: 10/05/2021 10:01:39

Spett. Istituzione, si chiede, con cortese urgenza, di ritirare il decreto e reinserirlo al SIDI modificando contestualmente anche il punteggio finale/totale per la classe di concorso A046 della docente in oggetto. Alla docente devono essere ulteriormente decurtati 3 punti per la “LAUREA IN GIURISPRUDENZA”, in quanto il titolo costituisce titolo d’accesso al concorso in cui la stessa ha ottenuto l’abilitazione”.

Quanto alla domanda cautelare, infine, si appalesa del tutto generica e sfornita di prova: va pertanto rigettata.

Lo stesso è a dirsi per la domanda risarcitoria.

Per tutto quanto rilevato ed eccepito, ci conclude affinché il Tribunale voglia in via preliminare dichiarare il proprio difetto di giurisdizione nonché la propria incompetenza territoriale a favore del TAR Lazio; nel merito rigettare il ricorso siccome infondato. Vinte le spese.

Salerno, li 12 maggio 2021

L'Avvocato dello Stato
Iolanda Luce

In vista della camera di consiglio del 16/06/2021, la ricorrente depositava, in telematico, in data 08/06/2021, memoria che si riporta integralmente:

“III.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

SEZIONE STACCATA DI SALERNO

Sezione I

NRG 697/2021

Camera di Consiglio del 16/06/2021

Memoria

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

PER: PANARITI ANNA con l'Avv. Sirio Solidoro

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E ALTRI con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno

Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha argomentato varie censure contro i provvedimenti emessi dalla parte pubblica.

Con le presenti memorie si intende replicare alle difese della controparte.

1. In tema di Nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze, la lite si radica presso il Giudice Amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, Sezione Sesta, Sent. n.2007/2021).

1.1. In primo luogo, va evidenziato un profilo – peraltro già noto all'Amministrazione, in quanto il presente ricorso si inserisce nel più ampio contenzioso seriale avviato dal personale docente – ossia che il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la Sentenza n. 2007/2021, proprio con riferimento alle azioni promosse contro le Nuove Graduatorie Provinciali per le Supplenze, ha statuito come la giurisdizione si radichi presso il Giudice Amministrativo.

Non è dato pertanto comprendere la natura dell'eccezione mossa dalla contro parte, circa il difetto di giurisdizione, visto che, proprio di recente, il Consiglio di Stato ha chiarito il profilo riguardante la giurisdizione in materia di Nuove Graduatorie per le Supplenze.

2. L'insussistenza dell'automatismo lesivo in caso di rettifica.

2.1. Sotto altro aspetto, va poi evidenziato come l'automatismo evocato dalla P.A., secondo cui la mancata indicazione del servizio – benché fosse già a conoscenza della stessa Amministrazione, in ragione della domanda compilata dalla ricorrente per le medesime esigenze lavorative – comporterebbe automaticamente la rettifica peggiorativa della situazione professionale, non solo non trova giustificazione nell'ordinanza n. 60/2020, ma non trova neppure legittimazione secondo i principi generali dell'ordinamento.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

*2.2. In particolare, nell'art. 8, comma 6, l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 afferma che "Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è proposto dal sistema informatico". Si tratta dunque di una **proposta** tramite il sistema informatico. Ne deriva che spetta poi agli uffici scolastici provinciali "procedere alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni" (comma 5); ed in caso di difformità tra i titoli dichiarati sotto forma di autocertificazione (v. art. 7, comma 10) ed i titoli "effettivamente posseduti", i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria (art. 8, comma 6).*

Inoltre, come di recente statuito dalla giurisprudenza amministrativa nell'ipotesi in cui sostanzialmente il titolo esista ex ante e la stessa Amministrazione, per varie ragioni, ne sia già a conoscenza, trova applicazione l'istituto del soccorso istruttorio (cfr. sent. n. 1811/2021 TAR Palermo): "In questo è significativo il dato che il ricorrente aveva anche provveduto ad effettuare il pagamento dei diritti relativi alle prove selettive di ciascuna classe di concorso, nel presupposto di avervi pieno diritto in virtù della domanda presentata. È altrettanto significativo che la stessa Commissione di concorso, senza opporgli diniego alcuno, lo abbia convocato per le prove delle singole classi di concorso, e non solo per quelle comuni, dichiarando la sua idoneità per la classe A020. Peraltro, non rinvenendosi nel bando un preciso obbligo di indicare anche il codice relativo all'ambito disciplinare, l'amministrazione, ove avesse ritenuto ambigua la domanda proposta dal ricorrente, avrebbe dovuto attivare l'istituto del soccorso istruttorio, contemplato dall'art. 6 della L. n. 241/1990. Come chiarito, sul punto, da condivisa ed ormai costante giurisprudenza, il soccorso istruttorio di cui al menzionato art. 6 della legge 241/1990, in quanto espressione del principio di buon andamento e del dovere di collaborazione esigibile nel procedimento amministrativo, non costituisce una facoltà bensì un doveroso "modus procedendi" dell'amministrazione, volto a superare inutili formalismi in nome del principio del "favor participationis" e della semplificazione, rappresentando quindi un'applicazione legale del principio del giusto procedimento sancito dall'art. 3 della stessa legge 241/1990. A questo fine, l'amministrazione ha il dovere di accertare l'esistenza delle effettive condizioni di osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge o dal bando di gara e ricomprende la possibilità di chiedere chiarimenti, purché il

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

possesso del requisito sia comunque individuabile dagli atti depositati e occorra soltanto una delucidazione ovvero un aggiornamento (cfr. ex multis, TAR Bologna, sez. I, 10 novembre 2020, n. 709). Nella fattispecie in esame, non è in discussione il possesso in astratto dei requisiti da parte del ricorrente per partecipare alla selezione relative a tutte le classi di concorso appartenenti all'ambito disciplinare AD07").

3. La rettifica e il rispetto della clausola generale della buona fede, quale presupposto del principio del legittimo affidamento.

Peraltro, il significato della rettifica, in senso giuridico e non solo letterale, indica la modifica di una situazione che non per forza debba intendersi in senso negativo.

La rettifica consiste dunque nella corrispondenza del dato dichiarato a quello reale, e ciò vale sia se la rettifica interviene in melius, sia se interviene in peius.

Peraltro, la predetta circostanza si inserisce in un quadro in cui la giurisprudenza ha bilanciato molte forme di automatismo lesivo (si pensi, ad esempio, alle recenti Plenarie in tema di omesse dichiarazioni nelle gare di appalto).

Dunque, se il fenomeno dell'automatismo è stato contemperato persino nelle ipotesi di dichiarazioni omesse, nel caso di specie rileva senz'altro la clausola generale della buona fede, visto che la ricorrente non ha di certo indicato più del servizio svolto.

Ne deriva che il predetto meccanismo automatico, secondo cui qualunque sia la dichiarazione essa comporterebbe una lesione, non può trovare giustificazione.

Infine, si verte in tema di interessi legittimi di natura pretensiva, pertanto, il riconoscimento del bene della vita soddisferebbe la pretesa sostanziale.

SUL PERICULUM IN MORA

4. La ricorrente è una docente precaria.

La parte ricorrente è stata assunta con contratto di lavoro a tempo determinato e, secondo la pretesa pubblica, questo aspetto non giustificerebbe l'adozione della misura sospensiva. In realtà è vero l'opposto: nel senso che proprio in ragione del fatto che la ricorrente ha un

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

contratto a termine, e non invece a tempo indeterminato, a causa dell'ingiusto decurtamento del punteggio subito, va incontro, nelle more della definizione del merito, alla regressione professionale, in vista delle assunzioni che si terranno per l'anno scolastico 2021/2022.

Nel frattempo, infatti, la ricorrente verrebbe privata del bene della vita e, dunque, l'udienza di merito sopravverrebbe quando le assunzioni si saranno già tenute sulla base del contestato posizionamento della Prof.ssa Panariti nelle graduatorie, la quale risulterebbe pertanto esclusa dal diritto di ricoprire la cattedra spettante.

Con riserva di proporre motivi aggiunti, e nel riportarsi integralmente alle domande e censure meglio argomentate nel ricorso introduttivo, si

CHIEDE

Contrariis reiectis, l'accoglimento del ricorso.

Salvezze illimitate.

Lecce- Salerno, 09/06/2021

Avv. Sirio Solidoro”

Con note di udienza, depositate in telematico in data 15/06/2021, e che qui si riportano integralmente, la ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso:

“III.mo TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

SEZIONE STACCATA DI SALERNO

Sezione I

Nrg 697/2021 - Camera di Consiglio del 16/06/2021

PER: PANARITI ANNA con l'Avv. Sirio Solidoro

CONTRO: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E ALTRI con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Salerno

Con le presenti note d'udienza, la parte ricorrente si riporta ai contenuti dell'atto introduttivo e delle memorie e, con riserva di motivi aggiunti, respinta ogni altra e contraria eccezione,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

CHIEDE

l'accoglimento della domanda previo passaggio in decisione della causa.

Salvezze illimitate.

Lecce- Salerno, 15/06/2021

Avv. Sirio Solidoro”

All'esito della Camera di Consiglio, il Tar Campania- sezione staccata di Salento – Sezione prima, pronunciava la seguente ordinanza, pubblicata in data 21/06/2021, con cui declinava la competenza territoriale in favore di Codesto Ill.mo Tar Lazio:

“Pubblicato il 21/06/2021

**N. 01511/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00697/2021 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione
staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 697 del 2021, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, Uff. Scolastico Reg. Campania - Ambito Terr. per la Provincia di Salerno, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione Direzione Generale per il personale Scolastico, Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera “-OMISSIS-, in Qualità di Dirigente Scolastico pro tempore dell'Istituto “-OMISSIS- Istituto D'Istruzione Superiore -OMISSIS-, Istituto Statale Istruzione Superiore- OMISSIS-, Ufficio X A.T. Salerno- Ufficio Reclutamento Docenti II Grado, Dirigente dell'Ufficio X- A.T. Salerno- Ufficio Reclutamento Docenti II Grado non costituiti in giudizio; nei confronti

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione,

A) *Del decreto prot. n. -OMISSIS-, a firma del Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera "-OMISSIS-", ed avente ad oggetto "Proposta di rettifica punteggio doc. -OMISSIS-, inserita nelle graduatorie GPS I fascia per la Classe di Concorso A046", nella parte in cui non riconosce tutto il servizio svolto dalla odierna ricorrente ai fini dell'inserimento nella Nuova Prima Fascia delle GPS.*

B) *Di ogni altro atto presupposto, connesso oppure consequenziale, tra cui le graduatorie provinciali definitive per le supplenze, cosiddette GPS, dell'Ambito Territoriale di Salerno, A46, nella parte in cui non è riconosciuto il punteggio pari al servizio realmente svolto dalla Prof. -OMISSIS-. Ove occorra, e per quanto qui rilevi, nei limiti dell'interesse, delle GAE di Salerno, A046, se intese in senso lesivo per la parte istante, ai fini del riconoscimento del proprio punteggio, al pari di ogni altra fascia delle graduatorie di istituto.*

C) *Ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, se intesa in senso lesivo per la parte ricorrente: dell'Ordinanza ministeriale n-OMISSIS-, avente ad oggetto "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo", a firma del Ministero dell'Istruzione p.t. ivi comprese eventuali pedissequae note ed allegati, tra cui le tabelle titoli e servizi.*

D) *Della nota n. -OMISSIS- a firma del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, avente ad oggetto "Chiarimenti in merito all'Ordinanza -OMISSIS-. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze".*

E) *Nonché, per le medesime ed anzidette ragioni, ove occorra, di ogni altro atto presupposto consequenziale e/o connesso, ossia: della nota n. 1290/2020 avente ad oggetto "Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020" a firma del Capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione; della nota n. -OMISSIS- avente ad oggetto "Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.", a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico; della nota n. -OMISSIS- avente ad oggetto "Chiarimenti in merito all'Ordinanza -OMISSIS-. Attività di convalida delle graduatorie provinciali per le supplenze. Produzione delle Graduatorie di istituto", a firma del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione; della nota n. OMISSIS-, avente ad oggetto: "ordinanza ministeriale n-OMISSIS-: chiarimenti", a firma del Ministero dell'Istruzione- Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico; della nota n. 34635/2020 avente ad oggetto: "Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente da MAD", a firma del Ministero dell'Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Direzione generale per il personale scolastico. Nonché, di ogni altra nota, pubblicata eventualmente dal Ministero dell'Istruzione oppure dagli Uffici Scolastici di interesse ed avente ad oggetto le indicazioni circa l'aggiornamento delle GPS, ove occorra, e se intesa in senso lesivo per la parte ricorrente.*

F) *Del decreto dipartimentale n. -OMISSIS-, avente ad oggetto "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Modalità e termini di presentazione*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

dell'istanza, a firma del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il Personale Scolastico del Ministero dell'Istruzione, ivi compresi pedissequi allegati e note.

G) *Di tutti gli atti di formazione di tutti i provvedimenti impugnati, compresepedissequenote ed allegati, come richiamati nelle premesse degli stessi che qui si impugnano e trascrivono integralmente, ivi compresi, ove occorra, per le medesime ed anzidette ragioni, gli allegati al predetto provvedimento ministeriale se intesi in senso lesivo per la parte istante, e, dunque, delle tabelle dei titoli e servizi da A 1 ad A 10.*

H) *In particolare, per quanto attiene all'ordinanza n. 60/2020, nei limiti dell'interesse ed in parte qua, ove occorra, si contestano ed impugnano tutti gli atti in essa indicati in quanto presupposti che si trascrivono: il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze", che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio; visto il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, il quale prevede: "In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, con ordinanza del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti"; vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante "Riforma degli ordinamenti didattici universitari" e, in particolare, gli articoli 3 e 4; vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"; vista il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado"; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme*

per il diritto al lavoro dei disabili”; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale”; visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’articolo 8, comma 1; visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l’articolo 15, commi 3-bis e 3-ter; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107, il quale prevede che “[...] in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”; visto il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 e, in particolare, l’articolo 1, comma 10-bis; visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 e, in particolare, l’articolo 4, comma 4; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e, in particolare, l’articolo 14, commi 2 e 3; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”; visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”; visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2,

comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244»”; visto il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante “Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249; visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”, come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, visto il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante “Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”; visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo”; visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 e, in particolare, l’articolo 9-bis, concernente le graduatorie di istituto di I fascia; visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”; attesa la necessità di emanare, ai sensi dell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, disposizioni recanti specifiche misure concernenti le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come novellati dal medesimo decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo, tenendo conto che la limitazione a un biennio della validità delle predette graduatorie è funzionale all’allineamento delle procedure di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento con le Graduatorie provinciali per le supplenze e conseguentemente con le graduatorie di istituto, da disciplinare con specifico regolamento; vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 1° luglio 2020; visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 7 luglio 2020; ritenuto di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di eliminare i commi 2 e 3 dell’articolo 2 e i commi 14 e 15 dell’articolo 13 dell’ordinanza in quanto gli stessi sono funzionali ad assicurare una disciplina organica delle operazioni e coordinano disposizioni previste da norme di rango primario; ritenuto di non poter accogliere le richieste del CSPI di modificare all’articolo 3 i commi 5 lettera b) e 7 lettera b) punto i e le conseguenti modifiche proposte all’articolo 8, comma 1, lettera b) e all’articolo 13, comma 17, lettera d), prevedendo la costituzione di un elenco provinciale aggiuntivo distinto dalle graduatorie in quanto si aggraverebbe la procedura senza modificarne gli effetti; ritenuto di non poter accogliere le richieste del CSPI di modificare l’articolo 3, comma 6, lettera b punto ii, sub. 1 poiché in contrasto con l’articolo 1-quater, comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126 che prevede espressamente il possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1 lettera b) e 2 lettera b) del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59; ritenuto di non poter accogliere le richieste del CSPI di modificare l’articolo 3, comma 7, lettere a) e b) e l’articolo 12, commi 5, 6 e 7 prevedendo la precedenza sui posti di sostegno dei soggetti abilitati in quanto il possesso dell’abilitazione è già valorizzato con il riconoscimento di specifico punteggio nella tabella titoli e la predetta abilitazione, per i gradi specificati, non costituisce più titolo di accesso alle procedure di specializzazione sul sostegno agli

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

alunni con disabilità; ritenuto di poter accogliere in parte la richiesta di riformulare l'articolo 3, comma 8, in quanto la semplificazione proposta è generica e non tiene conto della peculiarità dei requisiti di accesso alla seconda fascia per il personale educativo, mentre è accolto l'inserimento tra i titoli del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione; ritenuto di non poter integrare l'articolo 4, commi 1 e 2, in quanto la modifica è in contrasto con le previsioni contenute all'allegato E del D.M. 9 maggio 2017 n. 259; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di modificare l'articolo 7, comma 3, aumentando a 20 giorni il termine minimo per la presentazione delle istanze a garanzia della conclusione della procedura in tempo utile per la costituzione delle graduatorie per le supplenze per l'anno scolastico 2020/21; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di inserire i commi 5, 7, 8 e 9 dell'articolo 7 in un nuovo articolo 7-bis per ragioni di economicità nella stesura dell'atto; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 7, comma 12, lettera b) in quanto la dichiarazione di valore è prevista dalla normativa vigente; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 11, comma 1, lettera b) e comma 4 poiché si porrebbe in contrasto con la previsione di cui al comma 6-ter dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999 n. 124; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 11, comma 1, lettera c) in quanto in contrasto con l'articolo 1-quater comma 4, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 12, comma 3, in quanto la disciplina delle modalità di convocazione sarà oggetto di eventuale successivo provvedimento; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modificare l'articolo 12, comma 8, in quanto l'individuazione di uno strumento giuridico che consenta di utilizzare le precedenti graduatorie non può costituire oggetto della presente ordinanza; ritenuto di non poter accogliere la proposta del CSPI di aumentare a 48 ore il preavviso per la trasmissione della proposta di assunzione e per la presa di servizio di cui all'articolo 13, comma 3, in quanto pregiudicherebbe la funzionalità del servizio scolastico; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di integrare i dati essenziali relativi alla supplenza di cui all'articolo 13, comma 4, con il plesso scolastico di servizio in quanto soggetto a possibile mutamento nel corso dell'incarico; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 13, commi 9, 12 e 13, in quanto tautologica; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di modifica dell'articolo 14, comma 1, lettera b) punto i in quanto comporterebbe un rallentamento delle operazioni; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di inserire all'articolo 14, comma 2, la previsione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131 al fine di garantire l'omogeneità nelle procedure di attribuzione delle supplenze e di non poter accogliere, altresì, la richiesta di integrazione con l'articolo 8 comma 2 del predetto DM in quanto la previsione è già contenuta nel testo dell'ordinanza; ritenuto di non accogliere la richiesta di inserire all'articolo 16 un comma relativo al trattamento dei dati personali in quanto sarà oggetto di diverso provvedimento; ritenuto di non poter accogliere la richiesta del CSPI di mantenere le tabelle attualmente in vigore, di cui al DM 131/2007 e al DM 374/2017, in quanto le graduatorie di cui alla presente ordinanza e le relative tabelle di valutazione dei titoli rappresentano una innovazione disposta dal legislatore e non una semplice ricomposizione delle graduatorie previgenti e in quanto si verrebbe a ingenerare una palese e ingiustificabile disparità di trattamento tra gli aspiranti; ritenuto attese le osservazioni del CSPI medesimo, dalle quali emerge in ogni caso l'esigenza di rivedere le tabelle di valutazione dei titoli, di accogliere, diversamente, le richieste del predetto consesso di modificare le tabelle di valutazione dei titoli professionali ed artistici, avendo riguardo a disporre integrazioni che non coinvolgano un intervento discrezionale nella valutazione e garantendo un equo bilanciamento dei punteggi riconosciuti, ferma restando l'impossibilità di un consolidamento dei titoli in precedenza valutati, nonché di reintrodurre, nella tabella A/1, la valutazione delle abilitazioni acquisite antecedentemente all'istituzione del corso di laurea in Scienze

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

della formazione primaria, come già previsto dal citato DM 374/2017; resa l'informativa alle organizzazioni sindacali in data 30 giugno 2020 e 1° luglio 2020; sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I) *Per quanto attiene al DD n. 858/2020, a firma del Dott. Marco Bruschi, capo Dipartimento del Ministero dell'Istruzione-Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione Generale per il Personale Scolastico, avente ad oggetto "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze", i seguenti atti presupposti di formazione del provvedimento impugnato e richiamati nell'epigrafe dello stesso che qui si impugnano: visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante "Disposizioni urgenti in materia di supplenze"; visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica", convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter; vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi"; vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"; vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico"; visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"; visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale"; vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e, in particolare, l'articolo 1, comma 107; visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, "Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133", come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; vista l'ordinanza del Ministro dell'Istruzione del -OMISSIS- recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo"; attesa la necessità di dare tempestivamente attuazione a quanto l'ordinanza del -OMISSIS- prevede all'articolo 7, comma 3.*

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

J. Nonché, ove occorra, per le medesime e succitate ragioni, il DM. 131 del 13 giugno 2007, a firma del Ministero della Pubblica Istruzione, ed avente ad oggetto “Regolamento supplenze docenti”, ivi compreso eventuali e pedissequi allegati e note, e degli atti ad esso presupposti richiamati nelle premesse dell’atto gravato e che qui si trascrivono ed impugnano: Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l’articolo 4; Visto l’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e in particolare l’articolo 1, commi 72 e 78; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e in particolare gli articoli 14 e 15; Visto il decreto legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito dalla legge 143 del 4 giugno 2004; Visto il Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201; Considerata la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alle norme contenute nel predetto Regolamento; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 605; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 maggio 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il relativo nulla-osta del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri reso in data 1° giugno 2007. Nonché, ove occorra, per le predette ragioni, del Dm n. 374 del 1 giugno 2017 avente ad oggetto “Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto- Requisiti generali di ammissione - Composizione delle graduatorie di circolo e di istituto- Norme relative alla valutazione- Moduli di domanda - Tabelle di valutazione dei titoli” a firma del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, e dei relativi atti presupposti che qui si impugnano e trascrivono integralmente: vista la Legge 3 maggio 1999, n. 124 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e, in particolare, l’art. 4; visto il Decreto Legge 7 aprile 2004 n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004 n. 143 recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2004/2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università; visto il Decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale” e successive modificazioni; vista la Legge 18 giugno 2009 n. 69, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile ed in particolare l’articolo 32; visto il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante: «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare l’art. 5 comma 4-bis e l’art. 15 commi 3-bis e 3-ter; vista la Legge 6 agosto 2013 n. 97, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea Legge Europea 2013” ed in particolare l’art. 7; vista la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; visto il Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” ed in particolare, l’art. 1, comma 10bis; visto il Decreto Legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito in Legge n.19 del 27 febbraio 2017, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” ed in particolare l’art. 4 comma 4; visto il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni; visto il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016 n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’art. 64, comma 4, lettera a) del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133; visto il Decreto del Ministero

dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 13 giugno 2007 n. 131 concernente Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della Legge 3 maggio 1999 n. 124; visto in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento, che rinvia ad un apposito decreto ministeriale la definizione dei termini e delle modalità per la presentazione delle domande di inclusione nelle graduatorie di circolo e d'istituto e per la formazione delle graduatorie medesime; visto il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249, recante Regolamento concernente: "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della L. n. 244 del 24 dicembre 2007" e successive modificazioni; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante "Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, e successive modificazioni"; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 1 aprile 2014 n. 235, recante disposizioni per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio scolastico 2014/15, 2015/16, 2016/17; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015 n. 326, recante "Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente"; visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016 n. 92, recante "Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2"; visto il parere del Consiglio di Stato del 5 giugno 2013 sull'inclusione in seconda fascia di istituto di coloro che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/02; vista la nota/circolare prot. n. 5274 del 7 ottobre 2013, a firma del Direttore Generale degli Ordinamenti e l'autonomia Scolastica, concernente le competenze linguistiche necessarie per l'esercizio della professione di docente; visto il decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca n.259 del 9 maggio 2017 di revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19; considerata la necessità di adeguare le disposizioni oggetto del presente decreto alle questioni sollevate dalla Commissione Europea con il caso Eu Pilot 8045115IEMPL ("Punteggio assegnato alle qualifiche professionali ottenute dagli insegnanti in Stati membri diversi dall'Italia, ai fini del loro collocamento nelle graduatorie scolastiche"); considerata l'urgenza di impartire disposizioni per la presentazione delle domande degli aspiranti per la costituzione delle graduatorie di istituto in tempi utili per regolare l'avvio dell'anno scolastico 2017/2018; acquisito in data 17 maggio 2017 il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione reso all'adunanza plenaria del 10 maggio 2017. Nonché incidentalmente ed ove occorra dei decreti di aggiornamento delle graduatorie provinciali seconda fascia relativi al triennio appena trascorso. Nonché, in premessa all'impugnato dm 374/2019, del ritenuto di poter accogliere tutte le richieste formulate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel menzionato parere, ad eccezione di quelle di seguito indicate; ritenuto di non poter accogliere la richiesta di accordare il punteggio aggiuntivo di cui alla Tabella A, A.4), ai titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti dal Ministero quali analoghi a quelli di cui alle lettere a), b), c) d) e e) del medesimo paragrafo A.4), unicamente previa verifica della presenza di prove selettive o dell'accertamento della durata del relativo percorso di abilitazione professionale, atteso l'obbligo di non discriminazione dei lavoratori e delle lavoratrici che hanno acquisito detti titoli di abilitazione alla luce della citata normativa europea in materia di riconoscimento dei titoli professionali rilasciati dagli Stati membri; ritenuto di poter accogliere la richiesta di limitare la valutazione delle certificazioni informatiche a quelle rilasciate da soggetti

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

a tal fine accreditati dagli enti di riferimento con relativa riduzione dei punteggi riconosciuti fino ad un massimo di 2 punti; ritenuto di non accogliere la richiesta di riduzione del punteggio riconosciuto al Dottorato di ricerca, ai Diplomi di specializzazione, ai Master e ai Corsi di perfezionamento di cui al paragrafo D della Tabella di valutazione dei titoli, in ragione dei contenuti di approfondimento e qualificazione professionale insiti nel conseguimento di titoli di studio post-universitario coerenti con l'interesse selettivo del Ministero; ritenuto di aver accolto la richiesta di adeguata specificazione del titolo di Diploma magistrale, Diploma triennale di scuola magistrale e titoli sperimentali equiparati in conformità del richiamato parere rilasciato dal Consiglio di Stato, sezione II, del 5 giugno 2013. Ove occorra, per tuziorismo, se inteso in senso lesivo per la parte istante, ogni silenzio o rigetto anche non conosciuto, nonché del contratto di lavoro prot. n. 7891 stipulato in data 23/10/2020 con l'Istituto Professionale di Stato per i Servizi Enogastronomici e dell'Ospitalità Alberghiera "Domenico Rea" di Nocera Inferiore (Sa), per 2 ore settimanali sulla cdc A046 sino al 30/11/2020; del contratto di lavoro stipulato in data 29/01/2021 con termine al 22/03/2021 con l'Istituto Statale Istruzione Superiore-OMISSIS- (Sa), sulla cdc ADSS.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Uff Scolastico Reg Campania - Ambito Terr per la Provincia di Salerno e di Ufficio Scolastico Regionale Campania;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 il dott. Pierangelo Sorrentino e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 25, co.1, d.l. n. 137/2020;

Rilevato che con il presente ricorso sono espressamente impugnati, quali atti presupposti, tutta una serie di atti emanati dal M.I.U.R. (cfr. lett. da C a J dell'epigrafe del ricorso), tra i quali l'ordinanza n. 60/2020, censurata "per le medesime ed anzidette ragioni, se intesa in senso lesivo per la parte ricorrente", cioè nel senso di impedire la "rettifica in melius del punteggio della ricorrente";

Considerato che "sulla base dell'art. 40 c.p.a., come interpretato dalla costante giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sez. IV, 12 maggio 2014, n. 2417; sez. III, 14 gennaio 2014 n. 101; sez. IV, 30 maggio 2013, n. 2960; sez. V, 5 dicembre 2014, n. 6012), nel processo amministrativo l'individuazione degli atti impugnati deve essere operata non con riferimento alla sola epigrafe, bensì in relazione all'effettiva volontà del ricorrente, quale è desumibile dal tenore complessivo del gravame e dal contenuto delle censure dedotte sicché è possibile ritenere che sono oggetto di impugnativa tutti gli atti che, seppure non espressamente indicati tra quelli impugnati ed indipendentemente dalla loro menzione in epigrafe, costituiscono senz'altro oggetto delle doglianze di parte ricorrente in base ai contenuti dell'atto di ricorso; il generico richiamo, nell'epigrafe del ricorso, alla richiesta di annullamento degli atti presupposti, connessi e conseguenti, o la mera citazione di un atto nel corpo del ricorso stesso non sono sufficienti a radicare l'impugnazione, in quanto i provvedimenti impugnati devono essere puntualmente inseriti nell'oggetto della domanda ed a questi devono essere direttamente collegate le specifiche censure; ciò perché solo l'inequivoca indicazione del petitum dell'azione di annullamento consente alle controparti la piena esplicazione del loro diritto di difesa" (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. V, 25 marzo 2016, n. 1242; TAR Roma, Lazio, sez. I quater, 3 luglio 2020, n. 7647);

Considerato che, ai sensi dell'art. 13, comma 4, c.p.a. "la competenza di cui al presente articolo e all'articolo 14 è inderogabile anche in ordine alle misure cautelari" e che, ai sensi del successivo comma 4 bis "la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti dallo stesso provvedimento tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

di attribuzione della competenza”; Ritenuto pertanto che, stante l’impugnazione anche di atti normativi aventi efficacia sull’intero territorio nazionale, non sussista la competenza territoriale di questo T.A.R., per essere la competenza devoluta al T.A.R. Lazio, Roma, dinanzi al quale il ricorso avrebbe dovuto essere proposto;

Ritenuto di disporre la compensazione delle spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima),

declina la propria competenza territoriale a favore del T.A.R. Lazio, Roma, ove il presente ricorso, nel termine perentorio indicato dall’art. 15 c.p.a., potrà essere riassunto.

Spese compensate.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore

Anna Saporito, Referendario

L'ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.”

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

PQM

Tanto premesso, con il presente atto di riassunzione si ribadiscono le richieste già formulate negli atti introduttivi riassunti e sopra specificati e, pertanto si

CHIEDE

In via cautelare: la sospensione dei provvedimenti impugnati e il riconoscimento del corretto punteggio;

Nel merito: l'accoglimento del presente ricorso e delle domande formulate e, per lo effetto, il riconoscimento del giusto punteggio.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f.SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in mio possesso.

Valore indeterminabile – atti impugnati in istruttoria - pubblico impiego – cu 325.00 euro.

Salvezze illimitate.

Lecce- Roma, 19/07/2021

Avv. Sirio Solidoro